

Sinistro con animale selvatico e comportamento colposo del conducente

Nell'ipotesi, invero, statisticamente piuttosto frequente, di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, non potrà ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e dell'impatto tra lo stesso ed il veicolo, in quanto il danneggiato, oltre a dover provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" dell'evento dannoso, è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.

Nel caso de quo il Giudice afferma che qualora l'urto con l'animale sia verosimilmente avvenuto non sul margine destro della corsia di marcia percorsa dall'attore, bensì in prossimità del margine sinistro, in corrispondenza della linea di mezzzeria, quindi allorquando l'animale aveva ormai ultimato l'attraversamento della sede stradale, va ricordato che il codice della strada prevede espressamente che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera ex primo comma dell'articolo 143. Quindi, laddove l'attore avesse circolato nel rispetto della predetta regola cautelare, mantenendo la propria marcia in prossimità del margine destro della sua corsia di marcia, certamente avrebbe potuto evitare del tutto l'urto con l'animale. Inoltre, la circostanza che non sia rinvenuta alcuna traccia di frenata sul fondo stradale fa presumere che lo stesso non si fosse affatto avveduto della presenza dell'animale, verosimilmente a causa dell'eccessiva velocità non adeguata allo stato dei luoghi, in violazione della regola che impone ai conducenti di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo ex secondo comma dell'articolo 141. Deve dunque ritenersi che la regolazione della velocità del veicolo nei limiti previsti e commisurati allo stato e alle condizioni dei luoghi avrebbe ragionevolmente consentito all'attore di poter evitare il sinistro, potendosi tempestivamente avvedere della presenza dell'animale e potendo così compiere, conseguentemente, ogni manovra di sicurezza idonea ad evitare l'evento lesivo.

Tribunale di Milano, sentenza n. 6104 del 9 ottobre 2020

...omissis...

Con la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata nell'interesse della comunità nazionale (articolo 1), assegnandosi le relative funzioni amministrative alle Regioni (quelle legislative ad esse già spettando in virtù della competenza in materia di caccia, secondo la previsione del testo originario dell'articolo 117 Cost.), pur riconoscendosi la possibilità di delega alle Province (articolo 5).

Questo assetto è stato confermato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo cui le Regioni a statuto ordinario, quale è la Regione Lombardia qui convenuta, provvedono "ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica" (articolo 1), ad esercitare "le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria", nonché a svolgere "i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali", oltre ad attuare "la pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali" (articolo 9), essendo, infine, titolari "di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province" delle loro funzioni (articolo 10). Esse, inoltre, "provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia", controllo che, "esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici" (articolo 19), nonché istituiscono e disciplinano il fondo destinato al "risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria", per "far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta" (articolo 26).

Alle Province, invece, "spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142", il cui articolo 14, comma primo, lett. f), infatti, stabiliva, con previsione, tuttavia, riprodotta, identicamente, nell'articolo 19, comma primo, lett. f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che spettano alla Provincia "le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale" nel settore costituito da "caccia e pesca nelle acque interne".

Quanto alla norma codicistica nella quale sussumere la responsabilità per il danno cagionato dalla fauna selvatica, la giurisprudenza di legittimità, in un primo momento con orientamento pressoché unanime, aveva ritenuto che tale danno non fosse risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'articolo 2052 del codice civile, inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 citato codice, anche in tema di onere della prova, così richiedendo l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr., *ex multis*, Cass. civ., 27 febbraio 2019, n. 5722).

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente mutato orientamento (cfr. Cass. civ., sez. III, 7969/2020; Cass. civ., sez. III, 12113/2020 e, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 13848/2020) affermando che la responsabilità imputata in capo alle Regioni è quella di cui all'art. 2052 c.c. in quanto tale disposto normativo non riguarda esclusivamente gli animali domestici ma quelli suscettibili di "proprietà" o di "utilizzazione" da parte dell'uomo. La norma, inoltre, prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale, come si desume dal suo stesso tenore letterale, là dove prevede, espressamente, che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussista sia che "l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito". Il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione (quale relazione, come detto, dalla quale si trae una "*utilitas*" anche non patrimoniale), ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio "*ubi commoda ibi et incommoda*", salvo il caso fortuito.

Nella specie, dunque, sussisterebbe un diritto di proprietà statale in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente, quelle oggetto della tutela di cui alla citata legge n. 157 del 1992), quale conseguenza che deriva tanto dalla loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, quanto, soprattutto, dall'essere tale regime di proprietà pubblica espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; funzione che si realizza mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli altri enti, titolari di più circoscritte funzioni amministrative nello stesso ambito.

Appare dunque corretta l'impostazione di chi afferma che, avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c..

Condividendo, dunque, l'orientamento che sussume tale fattispecie nel disposto di cui all'art. 2052 c.c., in punto di onere della prova deve rilevarsi che sarà a carico del danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico e tale onere potrà ritenersi soddisfatto allorché sia stata dimostrata la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992, o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Nella peculiare ipotesi, invero, statisticamente piuttosto frequente, di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, non potrà ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e dell'impatto tra lo stesso ed il veicolo, in quanto il danneggiato, oltre a dover provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" dell'evento dannoso, è comunque onerato, ai sensi dell'art. 2054, comma primo, cod. civ., della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.

Ed infatti, è affermazione costante della giurisprudenza della Suprema Corte l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma primo, cod. civ., nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, sul presupposto che l'art. 2054 cod. civ. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2016, n. 4373 e, da ultimo, Cass. civ. 13848/2020) e, così, la presunzione di

responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore concorre dunque con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, codice civile.

Quanto alla prova liberatoria, che ha ad oggetto la dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito", essa consisterà nel dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. Occorrerà, in altri termini, provare che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che, comunque, non era evitabile, e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto. Viene in rilievo, in proposito, una nozione di caso fortuito analoga a quella elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione.

Declinando i predetti principii alla fattispecie, deve rilevarsi che parte attrice, in ordine alla prova della dinamica del sinistro e del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, ha versato in atti il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia di Stato di Vigevano e ha formulato istanza di prove orali che sono state ammesse dal giudice istruttore.

Gli agenti intervenuti in loco accertavano la presenza di "tracce su strada di investimento di animale selvatico" e rinvenivano il veicolo attoreo all'interno del canale irriguo.

Gli stessi ricostruivano la dinamica del sinistro ritenendo che l'attore viaggiasse ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi e tale da non consentirgli di compiere, in condizioni di sicurezza, le manovre richieste dalla circolazione stradale, andando così ad investire l'animale di grossa taglia.

Veniva dunque contestata all'attore la violazione dell'articolo 141 del codice della strada e dell'art. 80, comma 14, codice citato. per mancata revisione.

Orbene, dall'esame del verbale di incidente si evince preliminarmente che l'urto con l'animale è verosimilmente avvenuto non sul margine destro della corsia di marcia percorsa dall'attore, bensì in prossimità del margine sinistro, in corrispondenza della linea di mezzzeria, quindi allorché l'animale aveva ormai ultimato l'attraversamento della sede stradale in direzione *omissis*.

Tale circostanza risulta confermata in primo luogo dagli accertamenti relativi ai danni al veicolo, laddove gli agenti hanno accertato che, tra gli altri danni, il veicolo condotto dall'attore aveva la ruota anteriore sinistra con cerchio spaccato, circostanza che lascia presuntivamente ritenere che l'urto tra il veicolo e l'animale sia per l'appunto avvenuto sul lato sinistro, e non frontalmente, dunque allorché l'animale aveva ultimato l'attraversamento della sede stradale.

Ulteriore riscontro al verosimile accadimento dell'urto sul margine sinistro della corsia di marcia in direzione *omissis*, si evince dalle dichiarazioni rese dall'attore medesimo in sede di interrogatorio formale laddove il signor *omissis* ha affermato: "il sinistro è avvenuto quando viaggiavo nella corsia di destra, però avevo già iniziato a girare il volante dell'auto verso sinistra e perciò il veicolo dopo l'urto ha preso quella direzione, fino a quando è uscito fuori dalla strada". Tale circostanza depone più verosimilmente nel senso che l'attore avesse intrapreso, poco prima del sinistro, una manovra tale da condurlo a circolare sul lato sinistro della sua corsia di marcia in prossimità, quindi, della linea continua di mezzzeria.

Al riguardo, si rammenta che il codice della strada prevede espressamente che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera (art. 143, primo comma codice della strada).

Dalle superiori emergenze processuali si evince, quindi, che laddove l'attore avesse circolato nel rispetto della predetta regola cautelare, mantenendo la propria marcia in prossimità del margine destro della sua corsia di marcia, certamente avrebbe potuto evitare del tutto l'urto con l'animale.

Deve altresì rilevarsi che gli agenti accertatori non rinvenivano alcuna traccia di frenata sul fondo stradale che è risultato asciutto e privo di irregolarità.

Tale circostanza, assistita da efficacia probatoria fidefacente ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile in quanto fatto constatato personalmente dal verbalizzante, assume la veste di elemento presuntivo in ordine alla mancata adozione da parte dell'attore di eventuali manovre emergenziali

che, evidentemente, avrebbero dovuto condurre il signor omissis a compiere una frenata di emergenza, con conseguenti tracce di frenata rinvenibili sull'asfalto. L'assenza invece di tali tracce di frenata fa presumere che lo stesso non si fosse affatto avveduto della presenza dell'animale, verosimilmente a causa dell'eccessiva velocità non adeguata allo stato dei luoghi (ed infatti il sinistro è occorso in una strada provinciale con carreggiata a doppio senso di marcia con segnaletica orizzontale continua bianca, limite invalicabile ai sensi dell'articolo 40 codice strada).

Com'è noto, il codice della strada impone ai conducenti di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo (vedi articolo 141, comma secondo).

Nella specie, in ragione di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi che l'attore non ha conservato affatto il controllo del proprio veicolo, presumibilmente per l'eccesso di velocità, e conseguentemente non è stato in grado di compiere alcuna manovra di sicurezza, né, tanto meno, l'arresto tempestivo del veicolo.

Tale considerazione trova un ulteriore riscontro negli accertamenti compiuti dagli agenti della in ordine all'abbattimento da parte del veicolo di vari arbusti ed alberi a piccolo fusto presenti lungo il lato sinistro della sede stradale, circostanza che lascia presumere la violenza dell'urto tra il veicolo e l'animale verosimilmente riconducibile all'eccessiva velocità con la quale l'attore conduceva il veicolo.

Deve dunque ritenersi che la regolazione della velocità del veicolo nei limiti previsti e commisurati allo stato e alle condizioni dei luoghi avrebbe ragionevolmente consentito all'attore di poter evitare il sinistro, potendosi tempestivamente avvedere della presenza dell'animale e potendo così compiere, conseguentemente, ogni manovra di sicurezza idonea ad evitare l'evento lesivo nei termini di cui all'art. 2054 codice civile.

Alla luce di tutte le superiori considerazioni deve ritenersi che il comportamento colposo posto in essere dall'attore, che trova conferma negli accertamenti effettuati dalla Polizia, si pone in nesso eziologico con l'evento lesivo occorso e, pertanto, non può ritenersi superata nella fattispecie la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, I comma c.c. non risultando provato in giudizio che l'attore avesse adottato tutte le misure idonee a poter evitare il verificarsi dell'evento lesivo.

La domanda attorea deve dunque essere integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate ex decreto ministeriale 55/2014 e succ. mod. come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (euro 329.132,19, come ridotta in sede di precisazione delle conclusioni) e dell'effettiva attività difensiva espletata, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte convenuta redatta ex art. 75 disp. att. Codice di procedura civile. Secondo i medesimi principi devono essere poste a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica sostenute nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda formulata da *omissis* nei confronti della Regione Lombardia; condanna *omissis* a rifondere alla Regione Lombardia le spese di lite che si liquidano, per compensi, in euro 11.678,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.

Scontro tra veicoli: il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità

Va confermato che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054 del codice civile ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.

Corte di Cassazione civile, sezione terza, ordinanza n. 460 del 13 gennaio 2021

...omissis...

Rilevato

1. Con ricorso notificato il 13/12/2018, avverso la sentenza n. 3224/2018 della Corte d'Appello di Roma, depositata in data 15/5/2018, i sig.ri P. ed G. propongono ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Resiste, con controricorso notificato il 21/1/2019, il sig. D.

2. La sentenza in questa sede impugnata origina dall'appello interposto dagli attuali ricorrenti avverso la pronuncia del Tribunale di Roma con la quale, in accoglimento parziale della domanda proposta dal sig. D., i convenuti P.- G. erano stati ritenuti responsabili, nella misura del 90%, per il sinistro stradale occorso in data omissis, configuratosi per l'attore danneggiato come infortunio in itinere e, per l'effetto, condannati in solido al risarcimento del danno differenziale, previa detrazione di quanto percepito e attribuito al D. in sede previdenziale e nei limiti della propria

responsabilità pari al 10%, per l'importo di euro 1.033.106,30, oltre lucro cessante, interessi legali e spese di lite. Il sinistro si era verificato in omissis quando il tizio., alla guida di una Citroen di proprietà del caio, proveniente da omissis e gravato da obbligo di precedenza all'altezza di un incrocio, si inoltrava su omissis immettendosi in omissis, allorché veniva a collisione sulla parte anteriore destra dell'auto con il motociclo condotto dal sempronio, proveniente da omissis.

3. In appello, i tizio e caio hanno contestato l'accertamento delle rispettive responsabilità dei conducenti svolto dal Tribunale, in specie deducendo la presenza di un'altra auto, rimasta sconosciuta, che avrebbe concesso la precedenza al G. (circostanza in tesi non contestata dal D.), inducendolo ad immettersi nella omissis non sopraggiungendo alcuno in quel momento, mentre la moto, sorpassando a destra l'auto non identificata, andava ad urtare la sua vettura che aveva già attraversato l'incrocio; nonché, hanno rilevato che non fosse stata adeguatamente considerata la velocità del motociclista D., fonte di responsabilità prevalente dello stesso. Inoltre, hanno denunciato la violazione dell'articolo 183 codice di procedura civile in quanto l'attore avrebbe prodotto tardivamente la documentazione medica su cui poi veniva espletata CTU medico-legale. In punto di *quantum debeatur*, invece, hanno contestato l'erronea liquidazione sia del danno patrimoniale, sostenendo che non fosse stato provato dall'attore, sia del danno non patrimoniale in relazione all'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma, anziché di quelle milanesi riferite al 2009. In ultimo, hanno lamentato la condanna alla rifusione delle spese di lite per intero, nonostante la soccombenza parziale dell'attore.

4. La Corte d'Appello ha accolto parzialmente il gravame in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale, mentre ha giudicato infondati i restanti motivi. Quanto ai motivi di rigetto, ha ritenuto che mancasse la prova della presenza dell'auto sconosciuta, nonché irrilevante la velocità del motociclista nella causazione del sinistro, in considerazione della ricostruzione del medesimo. Quanto all'eccezione di valutazione di documentazione irrituale, ha rilevato che la consulente fosse stata autorizzata dal giudice di prime cure ad acquisire i documenti non allegati dall'attore. Infine, ha rigettato il motivo sulle spese processuali per come liquidate dal Tribunale, ritenendo che la riduzione del *quantum debeatur* operata in primo grado rispetto alla domanda attorea fosse contenuta comunque nello scaglione di valore da euro 1.000.000,00 a euro 2.000.000,00 e che i motivi di riduzione, peraltro, fossero attinenti alla liquidazione in sé e non a posizioni di natura riconvenzionale. Quanto ai motivi accolti, invece, ha ridotto il danno non patrimoniale determinato in prime cure, ritenendo eccessiva la liquidazione in ordine al danno morale, applicando comunque le Tabelle romane, dopo una comparazione con quelle milanesi al 2008, in ragione del fatto che le prime presentano criteri omogenei di valutazione del danno biologico, scorporato da quello morale; mentre in punto di danno patrimoniale ha assunto che – sebbene l'attore non avesse provato la percezione di un reddito effettivo ante sinistro – a tale carenza probatoria potesse sopperire il criterio del triplo della pensione sociale di cui all'articolo 4 della Legge n. 39 del 1977. Infine, ha compensato le spese di lite del secondo grado.

Considerato

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "Omesso esame di una dichiarazione decisiva del G., della velocità del motoveicolo del D. e del verbale della polizia Municipale nonché violazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". I ricorrenti censurano la sentenza per aver omesso di valutare la dichiarazione resa dall'automobilista G. nell'immediatezza del sinistro, il quale chiariva di aver occupato l'intersezione stradale dopo aver ricevuto il via libera da un veicolo rimasto sconosciuto. Altro elemento non valutato sarebbe la velocità con cui il motociclista D. sopraggiungeva, emergente dalle dichiarazioni della teste R. ("sopraggiungeva (...) a velocità sostenuta"), nonché dal verbale della polizia

municipale ("non erano visibili tracce di frenata"); quest'ultimo – in specie – anch'esso per nulla considerato, dava atto dei limitatissimi danni subiti dall'auto del G., al ch  sarebbe stato dimostrato che la moto toccava appena l'auto perch  stava tentando di superare la vettura non identificata e che l'autista aveva gi  quasi completato la manovra di immissione sulla —. Infine, la Corte di merito avrebbe violato l'art. 115 c.p.c., comma 1, per non aver attribuito alcun rilievo al fatto che il motociclista non avesse mai contestato la presenza del veicolo rimasto sconosciuto.

1.1. Il motivo   inammissibile in quanto le censure svolte non integrano il paradigma delineato dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato" testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisivit ", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per s , il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorch  la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/4/2014; in senso conforme, ex plurimis, Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 9253 dell'11/4/2017).

1.2. Nel caso di specie, il denunciato omesso esame riguarderebbe: (i) le dichiarazioni del G. nell'immediatezza del sinistro; (ii) il verbale della polizia municipale; (iii) l'eccessiva velocit  del motociclo.

1.3. Occorre tuttavia rilevare che, con il primo motivo di gravame, gli attuali ricorrenti avevano contestato l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro, adducendo la presenza di altra autovettura che, sopraggiungendo alla destra del convenuto G. e precedendo la moto, dava la precedenza alla Citroen del convenuto che, cos , si immetteva nella —, e solo a quel punto collideva con la moto che aveva tentato il sorpasso sulla destra dell'auto avanti a s . Alla detta censura la Corte romana ha risposto puntualmente anzitutto rilevando che il G. non aveva completato l'immissione sulla —, come si desume dal fatto che la collisione era avvenuta sulla parte anteriore della sua auto, di talch , nel completare la svolta per assumere la posizione parallela all'asse stradale, aveva – senz'altro interferito sulla traiettoria di marcia del motociclista, che intanto sopraggiungeva a fianco dello sconosciuto automobilista, tagliandogli la strada e producendone la caduta. Nonch , ha rilevato che in atti non vi fosse nessun elemento o traccia che confermasse la presenza di tale auto, viepi  che la teste sentita aveva ricostruito la dinamica del sinistro puntualmente senza alcun riferimento alla predetta circostanza, peraltro, apparendo inverosimile che lo sconosciuto conducente del veicolo si fosse allontanato immediatamente, nonostante la gravit  dell'incidente cui aveva assistito. Sicch  in difetto di prova, ha escluso l'applicazione di alcuna circostanza scriminante/attenuante favorevole agli appellanti, anche secondo l'orientamento della S.C. per cui "in tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi" (riporta, Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 53304 del 29/9/2016).

1.4. Tanto premesso, in ordine alle dichiarazioni dell'attuale ricorrente (i) immediatamente dopo l'occorso, esse non costituiscono un "fatto storico", quanto una risultanza istruttoria non censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ove il fatto sotteso sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. Nel qual caso, dalla lettura della sentenza, per come dianzi rilevata, si evince che il giudice di merito ha effettivamente considerato la circostanza della possibile presenza di un'altra vettura,

pur tuttavia ritenendola non provata o, comunque, non rilevante nel caso di specie (sentenza impugnata: p. 4, ult. cpv.; p. 5, 1 -ult. cpv.; p. 6, 1 cpv.)

1.5. Parimenti, costituisce una risultanza istruttoria e non un fatto storico il verbale della polizia municipale (ii) ove, in tal caso, il "fatto" sotteso – id est: i limitati danni subiti dall'auto dell'attuale ricorrente – invero, non emerge dalla lettura della sentenza. In tal caso, tuttavia, il ricorrente avrebbe dovuto rilevare "come" e "quando" la circostanza fosse stata oggetto di discussione tra le parti.

1.6. Infine, quanto alla velocità del motociclista (iii), pur costituendo un fatto storico, tale circostanza non è stata omessa, ma ampiamente considerata dalla Corte d'Appello, sebbene ritenendola non rilevante nella dinamica del sinistro (v. infra p.p. 2.1 e ss.).

1.7. Ulteriore profilo di doglianza su cui si concentra il motivo è la violazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1, che, tuttavia, non è supportata dagli adeguati riferimenti agli atti processuali in ossequio al principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

1.8. E difatti, nel motivo si riporta che il motociclista non avrebbe mai contestato la presenza di un'altra autovettura che concedeva la precedenza al G., talché la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere la circostanza pacifica. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento di questa Corte "In tema di ricorso per cassazione, quando il motivo di impugnazione si fonda sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi." (Così, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16655 del 9/8/2016; in senso conforme, Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24064 del 12/10/2017; Sez. 1, Sentenza n. 15961 del 18/7/2007). Di contro, nel caso concreto, nel ricorso si indica che la circostanza della presenza di un'altra auto sia stata "rilevata in tutti i gradi (in ultimo nell'atto di appello, punto 3.c), pag. 2 – motivo i pagg. 3 ss – All. II-A)" (ricorso: p. 11, ult. cpv.) mentre, per assolvere correttamente agli oneri di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente avrebbe dovuto individuare – trascrivendoli e localizzandoli – anche gli atti processuali del primo grado per dimostrare la specifica allegazione del fatto che, ove assente o generica, avrebbe esonerato l'attore dal prendere una posizione sul punto (v. anche Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20525 del 29/9/2020).

2. Con il secondo motivo si denuncia "Invalidità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della velocità del veicolo del D.". I ricorrenti denunciano l'illogica ricostruzione del nesso causale operata dalla Corte di merito e riverberatasi nel vizio di motivazione apparente della sentenza. In primo luogo, per aver ritenuto che la velocità sostenuta del motociclista non abbia influito sulla causalità del sinistro, ma solo sull'entità delle conseguenze. In secondo luogo, per aver ritenuto che tale velocità fosse irrilevante in quanto dalle dichiarazioni della teste si sarebbe dovuto dedurre che tutti gli esiti dell'incidente si erano verificati in uno "spazio limitato".

2.1. Il motivo è fondato. Attenendo al vizio di motivazione apparente è utile ricostruire la *ratio decidendi* della sentenza impugnata in parte qua.

2.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti denunciavano la responsabilità prevalente del motociclista, incongruamente valutata dal primo giudice nella misura del 10% per aver sottovalutato l'elevata velocità con cui conduceva il motociclo. La Corte romana ha rigettato il motivo d'appello rilevando che il Tribunale aveva, invece, congruamente valutato la responsabilità del motociclista, "considerato che la velocità

sostenuta con cui viaggiava il D. innanzitutto ha influito non sulla causalità del sinistro ascrivibile esclusivamente al G., ma sulla entità delle conseguenze, e rispetto a queste ha avuto comunque una incidenza secondaria". Ha ritenuto, invece, che sulla base della testimonianza dovesse desumersi che le diverse sequenze del sinistro fossero racchiuse in un'area ristretta e, dunque, "Ciò evidenzia il simultaneo avvicendamento dei mezzi al punto di collisione (con grave responsabilità del G. che non si fermava per dare la precedenza) e la scarsa incidenza della velocità del motociclista, posto che questi, perdendo l'equilibrio cadeva a terra nelle - immediate adiacenze del punto d'urto, e la moto gli finiva addosso, dopo avere urtato contro due auto parcheggiate a ridosso del margine destro" (sentenza impugnata: p. 6, 1 cpv.)

2.3. Tale argomentare, tuttavia, non rende realmente percepibile l'iter decisionale svolto dalla Corte di merito a fondamento dell'accertamento dei rispettivi gradi di responsabilità dei conducenti. Invero, sostenere che la velocità del motociclista non abbia inciso sulla causalità del danno e che l'eziologia del medesimo sia ascrivibile "esclusivamente" all'automobilista, significa negare qualsiasi misura di responsabilità in capo al conducente della moto, onde resta oscura la ragione per cui, all'esito del gravame, la Corte indichi comunque la responsabilità di quest'ultimo nella misura del 10%.

2.4. Si osserva, in ogni caso, che il non aver concesso la precedenza cui era obbligato costituisce sì l'automobilista in colpa, ma non esonera il motociclista dal fornire la prova liberatoria, quale presupposto del superamento della presunzione di pari colpa dei conducenti prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, difatti, *"Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente."* (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21130 del 16/9/2013; Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/6/2012; Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 9/3/2004).

Talché, nel caso concreto, la Corte romana incorre in motivazione quantomeno perplessa ove ritiene il motociclista responsabile dell'occorso nella misura del 10% (e, correlativamente, del 90% l'automobilista) dopo avere escluso l'incidenza causale di detta condotta quando, invece, avrebbe dovuto adeguatamente considerare la rilevanza causale della velocità di guida tenuta dal D., nonché - in termini generali - valutare se si fosse uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza e, comunque, se si fosse trovato nella condizione di non poter fare alcunché per evitare il sinistro (*ex plurimis*, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 7479 del 20/3/2020; Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 4/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 195 del 9/1/2007; Sez. 3, Sentenza n. 3193 del 14/2/2006; Sez. 3, Sentenza n. 21056 del 3/11/2004; Sez. 3, Sentenza n. 477 del 15/1/2003).

2.5. A margine, infine, occorre mettere in rilievo che, oltre a ritenere la velocità del motociclista non causalmente correlata al sinistro, la Corte territoriale la ritiene irrilevante anche sul presupposto dello spazio ristretto di verifica della dinamica del sinistro. Senonché, si tratta di una presunzione semplice - con cui il giudice di secondo grado tenta di superare quella legale di pari colpa dei conducenti - del tutto disancorata dai requisiti di cui all'art. 2729 c.c., comma 1. Preliminarmente, manca il carattere di "precisione" che, per giurisprudenza consolidata, postula che il "fatto noto" da cui si desume quello "ignoto" non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica (v. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/1/2019); nel caso

concreto, di contro, lo "spazio ristretto" della dinamica del sinistro viene dedotto dal giudice di merito attraverso le dichiarazioni della teste R. che, tuttavia, ha descritto sì la sequenza degli eventi, ma non specificamente gli spazi. Difetta, inoltre, anche il requisito di "gravità", in quanto lo spazio ristretto di verifica dell'occorso non dipende esclusivamente dalla moderata velocità ascrivibile al motociclista, ma anche dagli specifici punti d'urto tra i vari veicoli. Così costruita, dunque, la presunzione non regge, non essendo comprensibile quale sia il grado di ragionevolezza della connessione in termini di probabilità statistica o, quantomeno, in termini di massime d'esperienza, neppure menzionate dal giudice di merito. (v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 23/3/2005).

3. Con il terzo motivo si denuncia "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 153 c.p.c., comma 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 per rimessione in termini di controparte circa l'allegazione di nuova documentazione utilizzata dalla CTU*". I ricorrenti lamentano che la CTU medico-legale espletata in prime cure si sia svolta su documenti irrualmente prodotti in giudizio oltre il termine ultimo previsto dall'art. 183 c.p.c., nonché su documentazione mai prodotta e solo conosciuta de relato e – data la carenza documentale riscontrata dalla stessa consulente d'ufficio – sulle valutazioni di una perizia di parte effettuata fuori dal contraddittorio.

3.1. Il terzo motivo è fondato. Nel caso in esame, è la stessa Corte d'Appello a dare conto dell'acquisizione da parte della consulente d'ufficio di documenti irrualmente introdotti in giudizio. In specie, nella sentenza impugnata si legge: "*E' infondato il motivo con il quale si deduce l'invalidità della c.t.u. per rimessione in termini in violazione dell'art. 183 c.p.c. essendo stata la consulente autorizzata ad acquisire i documenti non allegati dall'interessato*" (p. 7, 2 cpv.). Risulta evidente, dunque, la violazione delle preclusioni codicistiche di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, in cui è incorso il giudice di secondo grado in quanto, per giurisprudenza di legittimità costante, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può – nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti – indagare d'ufficio su fatti mai irrualmente allegati dalle parti, nè acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova (tra le altre, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 6/12/2019).

4. Con il quarto motivo si denuncia "*Violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per errata applicazione delle tabelle sul danno biologico*". I ricorrenti deducono che la Corte d'Appello ha riformato la sentenza di prime cure in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritenendo che il Tribunale avesse effettivamente valutato il danno morale in misura eccessiva rispetto alle tabelle milanesi del 2008. Senonché, ha applicato comunque le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma per il danno biologico, così operando una disparità di trattamento di circa Euro 300.000,00 rispetto a quanto avrebbe liquidato applicando le tabelle milanesi al 2009 che, invece, inglobano il danno morale nel danno biologico. Queste ultime, in specie, sarebbero maggiormente rispondenti all'orientamento della S.C. in quanto non prevedono un'autonoma voce di danno morale, ma un'unica voce di danno non patrimoniale, evitando il rischio di duplicazione del risarcimento dovuto per i medesimi pregiudizi e, dunque, di disparità di trattamento tra cittadini. Infine, il ricorrente rileva che la Corte di merito avrebbe applicato erroneamente le Tabelle del Tribunale di Roma del 2009, quandanche il sinistro si fosse verificato in data —.

4.1. Il motivo è infondato.

Preliminarmente, occorre rilevare che in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, normalmente in uso in

tutto il territorio nazionale, sono da prendersi in considerazione ai fini della liquidazione del danno alla persona ovvero quale criterio di riscontro e verifica della ragionevolezza e proporzionalità della liquidazione cui si è pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Così, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 2020; Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 8508 del 6/5/2020; Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 17018 del 28/6/2018; v. anche e Sez. 3, Sentenza n. 14402 del 30/6/2011).

4.2. In ordine alla motivazione adottata per giustificare l'utilizzo delle Tabelle romane, come criterio equitativo di valutazione del danno biologico, il giudice di secondo grado ha assolto a tale funzione. In accoglimento del quinto motivo di appello proposto dagli attuali ricorrenti, ha infatti rideterminato il *quantum debeatur* in punto di danno biologico in misura minore rispetto a quanto liquidato dal Tribunale e, per farlo, ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto preferibili le Tabelle romane a quelle milanesi, motivando sulla utilità delle stesse. Ha rilevato, difatti, che dovendo detrarre il valore capitale del danno biologico compreso nel trattamento INAIL, le tabelle romane del 2009 venivano utili poiché in esse è indicato il "danno biologico puro", con esclusione della quota di danno morale che risulta invece inclusa nelle tabelle milanesi al 2009. Dunque, al danno biologico "puro" indicato dalle tabelle romane, ha sottratto il danno biologico valutato in sede INAIL e, poi, ha aggiunto il danno biologico temporaneo e il danno morale valutato – sulla scorta di quanto indicato a livello tabellare nel 2009 – nella misura massima della metà del danno biologico puro, in considerazione della gravità delle ripercussioni di natura esistenziale abbattutesi sul danneggiato, con riduzione del 10% in ragione del concorso colposo.

4.3. Tale argomentare risulta corretto in quanto in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla decurtazione da tale danno dell'indennizzo erogato dall'Inail secondo un criterio di "poste omogenee", tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale, come il danno morale; pertanto, occorre, nel caso concreto, dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno andavano dunque espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 2/4/2019).

4.4. Dunque, l'esigenza di procedere all'esame del danno differenziale residuo dovuto in rapporto alla rendita Inail ha comportato che la Corte del gravame, con motivazione congrua, si sia risolta per l'applicazione delle tabelle romane del 2009, applicabili *ratione temporis*, dopo averle comparate con quelle milanesi del 2008, a motivo del fatto che all'epoca queste ultime, a differenza di quelle successive del 2009, non avevano ancora incorporato il danno morale e biologico in un'unica voce e, dunque, rappresentavano poste separate relative al danno morale e biologico, al pari di quelle romane da mettere a confronto, trattandosi comunque di criteri equitativi omogenei perchè apprezzati entro un determinato arco temporale non eccessivamente ampio.

4.5. La correttezza della decisione è confermata dall'espresso e non equivoco contenuto del testo legislativo (art. 138 Cod Ass., punto 2, lett. a): "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), da leggersi in combinato disposto con la successiva lett. e) del medesimo punto 2 (*"al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico (...) è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione"*) che mette pace a una querelle dottrinale e giurisprudenziale sul punto, risalente alle sentenze "S. Martino" del 2008 delle Sezioni Unite (per tutte, v. Cass., S.U. n. 26972/2008), il cui contenuto è andato via via ridefinendosi in base ai successivi interventi messi a punto, prima dal legislatore e, poi, dalla giurisprudenza di questa Corte (in relazione agli ultimi approdi giurisprudenziali, v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 2020; in tal senso, v. anche Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019).

5. Con il quinto motivo si denuncia "Violazione del principio dispositivo ex art. 115 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 137; invalidità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla quantificazione del danno patrimoniale". Il vizio processuale emergerebbe in punto di statuizione sul quantum del danno patrimoniale in quanto la Corte d'Appello, a pag. 12 della sentenza, correla il danno biologico a quello patrimoniale mentre, a pag. 7, sostiene l'esatto contrario. Quanto rilevato, peraltro, sarebbe in contrasto con l'orientamento di questa Corte per cui il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica. In punto di prova, peraltro, il ricorrente adduce che il D. si fosse limitato a produrre una busta paga successiva all'occorso (luglio 2009). Si assume quindi che il giudice di secondo grado abbia ritenuto la sussistenza del danno patrimoniale anche in difetto di prova e che, altrettanto impropriamente, lo abbia calcolato con il criterio residuale del triplo della pensione sociale, oltre ad una somma ulteriore in via equitativa.

5.1. Il motivo è fondato. La Corte d'Appello ha ritenuto non dimostrato il reddito effettivo percepito ante sinistro, essendosi la parte attrice limitata a produrre una busta paga relativa a luglio 2009 (un anno dopo il sinistro) attestante un reddito di Euro 3.333,33 (= 168 ore per 26 giorni). Ha anche rilevato che ciò non è in grado di compromettere la valutazione in termini di prova, non essendo tale da rappresentare un reddito continuativo percepito dal D. successivamente al sinistro, a fronte dei gravi postumi riportati che avevano gravemente pregiudicato in ogni sua attività. Cosicché, ha ritenuto di poter applicare la L. n. 39 del 1977, art. 4, considerato il grado di invalidità pari all'80%, per poi rilevare che tale somma fosse comunque inferiore al valore capitale della rendita INAIL e, dunque, che a titolo integrativo, dovesse attribuirsi una ulteriore somma in via equitativa.

5.2. In parte qua, tuttavia, la sentenza impugnata non si confronta con il consolidato orientamento di questa Corte per cui la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a quest'ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile

ad un disoccupato." (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 4/5/2016; Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 30/3/2001).

5.3. Nel caso concreto, dunque, seguendo il ragionamento della mancata prova del reddito percepito ante sinistro, non avrebbe potuto applicarsi il criterio residuale di cui al D.L. n. 857 del 1976, art. 4, comma 3, convertito con modificazioni in L. n. 39 del 1977 (oggi, art. 137 cod. ass.). Il danneggiato, difatti, deve provare la contrazione reddituale subita a causa del sinistro, non potendo il giudice di merito sopperire a tale difetto probatorio con l'utilizzo di argomenti surrettizi che valgono solo quando la capacità di reddito sia dimostrata ante sinistro, ma si dimostri comunque modesta.

5.4. Con il sesto ed ultimo motivo si denuncia la "*Violazione ed erronea applicazione degli art. 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 2, e art. 336 c.p.c., in ordine alla liquidazione delle spese di lite e degli onorari di difesa, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3*". I ricorrenti rilevano che la Corte d'Appello ha compensato le spese di lite solo in relazione al secondo grado, quandanche - in base all'esito complessivo del giudizio - avrebbe dovuto procedere alla compensazione anche delle spese del primo grado o, quantomeno, a considerare lo scaglione di valore in base a cui procedere alla liquidazione. Sul punto, deduce di essere stato condannato in secondo grado al pagamento di Euro 430.414,00 a titolo di risarcimento, contro gli originari Euro 1.033.106,30 disposti dal Tribunale e che pertanto la valutazione non è stata fatta secondo i corretti parametri. Il motivo è assorbito, dovendo la Corte d'Appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite all'esito del giudizio di rinvio.

6. Conclusivamente, la Corte accoglie il ricorso quanto al secondo, al terzo e al quinto motivo, con assorbimento del sesto; dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il quarto; per l'effetto cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, quanto al secondo, al terzo e al quinto motivo, con assorbimento del sesto; dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il quarto; cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.